



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera
Sanremo

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
N° 34 / 2022

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Sanremo:

- VISTO** il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTE** le vigenti direttive ministeriali in materia di svolgimento delle attività balneari e di quelle ad esse riconnesse;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, *“Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della Legge 8 Luglio 2003, n. 172”* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il dispaccio n° 02.01.04/34660 datato 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTE** le Linee Guida per l’apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate approvate dalla Regione Liguria con D.G.R. 156/2013 e s.m.i.;
- VISTO** il foglio n° 2684 della Direzione Marittima di Genova in data 08.05.2009 relativa alle dotazioni sanitarie per il locale di primo soccorso;
- VISTO** il “Regolamento di disciplina sull’uso dei natanti da diporto nel Circondario Marittimo di Sanremo” approvato con Ordinanza n. 32/2022 in data 12.05.2022;
- VISTE** le vigenti ordinanze balneari dei Comuni ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Sanremo;
- CONSIDERATA** l’opportunità di aggiornare le previsioni della propria Ordinanza n° 20/2018, alla luce delle successive modifiche intervenute;
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché delle attività nautico/balneari in genere – posti in capo a questa Autorità Marittima – direttamente connessi alla sicura utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale e nella zona di mare ricompresa nel Circondario Marittimo di Sanremo, che comprende il territorio dei Comuni di: Taggia,

ORDINA

ART. 1 – SERVIZIO DI SALVATAGGIO

- 1.1** La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno.
- 1.2** Fatto salvo quanto indicato ai successivi punti 1.3 e 1.4, durante la stagione balneare, i concessionari/gestori di strutture balneari devono garantire un servizio di salvataggio e di assistenza bagnanti, secondo le modalità di cui al seguente articolo 5. Tali soggetti devono garantire la presenza di tutte le dotazioni prescritte per la postazione verificandone quotidianamente l'integrità e la manutenzione e devono organizzare un'adeguata turnazione tra i singoli assistenti bagnanti atta a garantire la fornitura del servizio senza soluzione di continuità all'interno dei periodi in cui esso è obbligatorio.
- 1.3** È data facoltà al concessionario/gestore, nel periodo compreso tra il 1° e 31 maggio e dal 16 al 30 settembre – nelle fasi di minore affluenza di bagnanti – di organizzare il servizio di salvataggio e di assistenza bagnanti secondo un proprio efficace modello organizzativo che assicuri, sempre e comunque, la presenza di tutti gli elementi di cui ai successivi artt. 6 e 7, in modo da garantire:
- la presenza dell'assistente ai bagnanti nell'area di influenza del proprio servizio, pur non essendo vincolato necessariamente allo stazionamento presso la postazione di salvamento;
 - l'immediata assistenza di eventuali bagnanti in possibile difficoltà;
 - la presenza di tutte le dotazioni di sicurezza, da tenere presso la postazione di salvataggio, oltre a quelle proprie, dettate dalla presente ordinanza di sicurezza balneare,
 - un locale di primo soccorso.
- 1.4** Lo stazionamento presso la postazione di salvamento deve essere garantito nel caso di scarsa "visibilità" dell'antistante specchio acqueo tale da compromettere un'immediata assistenza ai bagnanti in possibile difficoltà.
- 1.5** Nelle spiagge libere, qualora i Comuni non provvedano a garantire il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge, adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura: **"ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**.
È fatto carico agli stessi Comuni di procedere a frequenti ricognizioni, tese a verificare la permanenza in sito dei cartelli installati all'inizio della stagione balneare, provvedendo al loro ripristino nel caso gli stessi fossero stati, per qualsiasi motivo, divelti, rimossi o comunque resi illeggibili.
- 1.6** Ove una struttura turistico-ricreativa intenda operare, al di fuori della stagione balneare, esclusivamente per attività non connesse alla balneazione, nei periodi e termini stabiliti dalle singole Amministrazioni competenti laddove ciò sia consentito,

dovrà darne preventiva comunicazione a questo Ufficio Circondariale Marittimo, provvedendo altresì a:

a) issare una bandiera rossa;

b) esporre un'apposita cartellonistica plurilingue ben visibile agli utenti, all'ingresso, all'interno della stessa struttura ed anche lateralmente al limite della relativa concessione (in modo da garantirne la consultabilità da parte di coloro che la attraversano lungo la prevista fascia di transito) riportante la seguente dicitura:

“ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.

I titolari/gestori di strutture balneari autorizzate ad operare ai soli fini non balneari, non potranno offrire servizi specifici che possano indurre alla balneazione (ad esempio locazione pedalò, pattini, etc.).

- 1.7** I gestori delle strutture balneari/concessionari sono responsabili dell'integrità della cartellonistica installata e dovranno prontamente ripristinarla qualora, per qualsiasi motivo, la stessa venga divelta, rimossa o comunque resa illeggibile.

ART. 2 - ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

- 2.1** Nel periodo dal **1° maggio al 30 settembre**, ad eccezione degli specchi acquei disciplinati con specifici provvedimenti, è prioritariamente destinata alla balneazione:

- la zona di mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge;
- la zona di mare per una distanza di 100 metri dalle scogliere e dalle coste a picco sul mare.

2.1.1 Il limite di tale zona deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari, durante il periodo di esercizio delle stesse, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso, riportanti il nome dello stabilimento, saldamente ancorati sui fondali non interessati dalla presenza di posidonia e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte mare delle concessioni. I concessionari dovranno altresì tenere sotto controllo eventuali scarrocci, derive e/o rimozione dei gavitelli stessi provvedendo, in tal caso, al loro tempestivo riposizionamento. Ove la configurazione litoranea dei fondali non consenta il posizionamento a detta distanza, i gavitelli dovranno essere posizionati ad idonea minore distanza da concordarsi preventivamente con l'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo e, comunque, con un numero minimo di due gavitelli.

2.1.2 Sulle spiagge libere, qualora i Comuni non provvedano a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura **“ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO”.**

È fatto carico agli stessi Comuni di procedere a frequenti ricognizioni, tese a verificare la permanenza in sito dei cartelli installati all'inizio della stagione

balneare, provvedendo al loro ripristino nel caso gli stessi fossero stati, per qualsiasi motivo, divelti, rimossi o comunque resi illeggibili.

- 2.1.3** I concessionari/gestori, per le aree in concessione ed i Comuni per le spiagge libere, devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (1,60 metri di profondità) deve essere segnalato mediante galleggianti di colore bianco posizionati ad una distanza non superiore a 15 (quindici) metri l'uno dall'altro. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura **“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (1,60 MT.) NON SEGNALATO”** oppure **“... INESISTENTE”**. Nel caso la profondità suddetta sia superata entro 10 metri dalla costa, tale segnalazione potrà essere apposta dai concessionari in alternativa ai galleggianti sopraindicati.
- È fatto carico agli stessi Comuni di procedere a frequenti ricognizioni, tese a verificare la permanenza in sito dei cartelli installati, provvedendo al loro ripristino nel caso gli stessi fossero stati, per qualsiasi motivo, divelti, rimossi o comunque resi illeggibili.

2.2 Nelle predette zone di mare, riservate ai bagnanti, nelle ore comprese tra le 08.00 e le 20.00 **È VIETATO:**

2.2.1 il transito di qualsiasi unità navale, e-bike, kitesurf e windsurf compresi, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e similari che dovranno procedere a lento moto, prestando particolare attenzione all'eventuale presenza di bagnanti.

È sempre vietata l'evoluzione di surf e di tavole sospinte dal moto ondoso ad una distanza inferiore a 50 (cinquanta) metri dai bagnanti. Il soggetto che effettua la balneazione con tavola da surf deve vincolarsi ad essa mediante cima di lunghezza massima di 3 metri (c.d. *leash*). È vietato, altresì, l'atterraggio dei surf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari;

2.2.1.1 da tale divieto sono esentati i mezzi nautici dei Corpi dello Stato e quelli che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che dovranno essere eseguiti in aderenza al D.P.R. 470/82 ed alle altre normative vigenti in materia. Tali mezzi dovranno essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, “Servizio Campionamento”, qualora non appartenenti a Corpi dello Stato e dovranno adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento;

2.2.1.2 dal divieto sono altresì esentate le unità impiegate nelle operazioni di pulizia degli specchi acquei, qualora preventivamente autorizzate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo. I titolari delle strutture balneari, nei casi di valutata necessità, sono obbligati ad avvertire della presenza delle unità mediante altoparlante ed intervento dell'assistente ai bagnanti, per far sì che i bagnanti, comunque, siano sempre tenuti ad almeno 10 metri di distanza dai mezzi impegnati nelle operazioni di cui sopra;

2.2.2 l'ormeggio, ivi compreso quello effettuato ai gavitelli di segnalazione, o l'ancoraggio di qualsiasi unità, salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima rilasciata dagli enti locali.

ART. 3 - OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

L'applicazione delle norme del presente articolo non è limitata al periodo della stagione balneare né ad una zona di mare particolare, ma si estende all'intero anno nonché al di fuori degli specchi acquei riservati alla balneazione.

3.1 Ogni subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi in superficie, secondo le modalità indicate dalla normativa vigente, dagli articoli 41 e 42 del "Regolamento di disciplina dell'uso dei natanti da diporto" citato in premessa, nonché secondo quelle di seguito specificate:

- il segnale di superficie è, di giorno, quello previsto dall'art. 130 del D.P.R. 1639/68: galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 (trecento) metri;
- di notte il segnale è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile in superficie a giro di orizzonte e ad una distanza non inferiore a 300 (trecento) metri. Se vi sono più subacquei in immersione è sufficiente un solo segnale, qualora tutti i subacquei operino entro il raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del segnale di superficie, inoltre ogni subacqueo deve essere munito di un segnale luminoso (stick di luce chimica) applicata sulla parte alta del corpo del subacqueo per una pronta localizzazione;
- quando l'attività di immersione viene svolta con l'ausilio di un mezzo nautico di appoggio, il segnale (diurno e/o notturno) indicato ai punti precedenti deve essere posto sul mezzo nautico.

I subacquei, in presenza del mezzo di appoggio, devono operare entro un raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del segnale posto sul mezzo nautico stesso. Inoltre ogni subacqueo deve essere munito di un segnale luminoso (stick di luce chimica) applicata sulla parte alta del corpo del subacqueo per una pronta localizzazione.

3.2 Il bagnante che effettui attività di nuoto al di fuori del limite delle acque riservate alla balneazione, durante la stagione balneare - oltre la fascia di mare dei 200 (duecento) metri dalle spiagge e 100 (cento) metri dalle scogliere e coste a picco - ha l'obbligo di segnalarsi in superficie utilizzando i medesimi segnali di cui al precedente punto 3.1 e con sagola lunga non più di 3 (tre) metri.

In caso di balneazione con partenza da natante/imbarcazione di appoggio, il bagnante, se non munito di detti segnali, deve necessariamente mantenersi entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico che dovrà mostrare la bandiera di colore rosso con diagonale bianca ovvero il segnale notturno; oltre tale distanza valgono le disposizioni del precedente capoverso.

3.3 Il bagnante che effettui attività di nuoto al di fuori della stagione balneare, ovunque si trovi, ha facoltà di utilizzare i medesimi segnali di cui al precedente articolo 3.2. Quando l'attività natatoria viene svolta con l'ausilio di un mezzo nautico di appoggio, il segnale (diurno e/o notturno) sopraindicato deve essere posto sul mezzo nautico e i bagnanti devono tenersi entro i 50 metri da esso.

- 3.4** Tutte le unità in navigazione nelle acque del Circondario Marittimo di Sanremo sono tenute a prestare la massima attenzione all'eventuale presenza in mare dei segnali diurni e/o notturni di cui ai precedenti commi della presente Ordinanza, indicanti la presenza di subacquei in immersione e/o di bagnanti intenti nell'attività natatoria. In caso di avvistamento di tali segnali è fatto obbligo di moderare la velocità, mantenendosi ad una distanza minima di 100 (cento) metri dalla verticale di segnalazione o dal mezzo nautico di appoggio.

ART. 4 - ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

È vietata la balneazione:

- nei porti;
- nel raggio di 100 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali;
- in prossimità di navi alla fonda;
- all'interno dei corridoi di lancio opportunamente segnalati;
- nelle foci dei fiumi;
- nelle zone di mare dichiarate non idonee alla balneazione dalle competenti Autorità;
- nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze.

ART. 5 - DISCIPLINA PARTICOLARE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

- 5.1** I concessionari ed i gestori di strutture balneari e spiagge libere attrezzate devono comunicare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo prima dell'apertura al pubblico le modalità con le quali viene effettuata l'attività di sorveglianza, nelle forme stabilite nella "scheda informativa" in allegato n° 1, parte integrante della presente ordinanza.
- 5.2** Durante l'orario di apertura al pubblico e con le modalità indicate all'articolo 1, i concessionari/gestori di ogni struttura balneare (stabilimento, spiaggia libera attrezzata, solarium o altro insediamento balneare sul demanio marittimo ed in diretta comunicazione con il mare) singolarmente o associati devono organizzare e garantire ogni 80 metri di fronte a mare o frazione il servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti con almeno un assistente abilitato al salvataggio dalle Società autorizzate. Ove non risulti assicurato tale servizio si procederà alla segnalazione all'Ente locale competente ai fini della chiusura d'autorità delle strutture.

Qualora all'interno della struttura balneare (o di più strutture) siano organizzate manifestazioni, eventi, o iniziative di qualunque natura al di fuori dell'orario di apertura che comportino, implicino o comunque lascino prevedere l'utilizzo dello specchio acqueo antistante la concessione a fini di balneazione, il servizio di vigilanza deve essere mantenuto per l'intera durata dell'evento nelle forme previste dalla presente ordinanza. Tale attività dovrà essere comunicata a questo Ufficio con almeno 7 giorni lavorativi di anticipo.

- 5.3** I titolari degli stabilimenti che intendono consorziarsi devono, prima dell'apertura, darne formale comunicazione a questo Ufficio Circondariale Marittimo, con espressa assunzione congiunta di ogni responsabilità, sottoscritta dai legali rappresentanti delle strutture consorziate. Deve altresì essere indicata l'estensione del fronte mare per ciascuna struttura, così come risulta dal titolo concessorio, nonché l'estensione totale. In tale caso il servizio di salvataggio dovrà essere organizzato e garantito secondo quanto stabilito dalla presente ordinanza.
- Ai fini dell'attivazione del servizio consorziato di assistenza bagnanti, l'eventuale presenza di un tratto di arenile libero tra strutture balneari non ne interrompe la contiguità, a condizione che il tratto di arenile libero, in metri lineari, venga sorvegliato (in quanto compreso dei tratti di arenile in concessione che intendono consorziarsi).
- 5.4** Qualora particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, ecc.) impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al salvamento dovrà essere incrementato, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale che tutto lo specchio acqueo sia costantemente vigilato.
- 5.5** Dovrà essere assicurato un servizio di assistenza o vigilanza ai bagnanti per ogni piscina esistente presso la struttura, in aggiunta al personale previsto per la sorveglianza degli stabilimenti balneari, con le modalità stabilite dalle normative regionali in materia.

ART. 6 - DISCIPLINA PARTICOLARE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO

- 6.1** L'assistente ai bagnanti, durante lo svolgimento del suo servizio, indipendentemente dalle condizioni metereologiche, deve:
- 6.1.1** essere munito di brevetto di abilitazione di cui al precedente articolo 5.2 in corso di validità;
 - 6.1.2** indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "SALVATAGGIO" ben visibile. Eventuali indumenti indossati a protezione delle avversità atmosferiche, dovranno avere le caratteristiche della maglietta di salvamento;
 - 6.1.3** essere dotato di fischietto professionale a tre camere indipendenti;
 - 6.1.4** dotarsi di un paio di mezze pinne da salvamento di misura idonea e maschera con snorkel;
 - 6.1.5** essere impegnato esclusivamente nel servizio di salvamento; lo stesso, pertanto non deve essere impiegato in altro servizio, salvo eccezionali casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato;
 - 6.1.6** stazionare sulla postazione di salvataggio, nei suoi immediati pressi, sulla battigia o anche in mare sull'imbarcazione di servizio di salvataggio, in posizione che consenta la più ampia visuale possibile dello specchio acqueo in relazione alla situazione in atto. Lo stesso dovrà garantire la propria vigilanza sul mare anche in caso di assenza di bagnanti o di persone in procinto di effettuare la balneazione;
 - 6.1.7** vigilare per il rispetto della presente Ordinanza e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il concessionario/gestore, a questa Autorità Marittima tutti gli incidenti che si verifichino sia sugli arenili sia in acqua mediante l'invio

della scheda di segnalazione in allegato n° 2, parte integrante della presente ordinanza.

6.2 Le postazioni di salvataggio devono essere posizionate il più possibile in posizione centrale rispetto alla struttura balneare e/o al tratto di fronte mare derivante dal consorzio tra più strutture balneari, anche nel caso in cui la postazione debba essere posizionata in un tratto di spiaggia libera intermedia a due concessioni. Nei casi in cui sia ritenuto espressamente necessario da parte dell'Autorità Marittima in base a valutazioni esperite con appositi sopralluoghi presso le aree demaniali interessate, almeno n. 1 postazione nell'ambito della struttura – ovvero delle strutture consorziate ai sensi del precedente articolo 5.3 – dovrà essere dotata di idonea seduta di osservazione sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno un metro e mezzo.

La postazione di salvataggio deve essere stabile ed essere realizzata con materiali ed accorgimenti tali da non risultare pericolosa. In caso di strutture di particolare ingombro, le stesse dovranno essere regolarmente autorizzate dalla competente autorità comunale per gli aspetti demaniali marittimi.

6.3 Presso ogni postazione di salvataggio, da ubicarsi comunque in posizione idonea a garantire una totale visibilità degli antistanti specchi acquei (ove necessario ed opportuno, anche a mezzo di piattaforma sopraelevata avente le caratteristiche previste dal precedente articolo 6.2), devono essere permanentemente disponibili:

6.3.1. un binocolo;

6.3.2 un megafono;

6.3.3 200 mt. di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle, su rullo fissato saldamente al terreno;

6.3.4 un'unità a remi di colore rosso, idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio, recante su entrambi i lati la scritta "**SALVATAGGIO**", nonché la denominazione e la località dello stabilimento su entrambi i lati, dotata di un salvagente anulare (conforme al modello previsto per la nautica da diporto) munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa e, in via facoltativa, di idoneo ancorotto con relativa cima adeguatamente assicurato. Tale unità non deve essere in alcun caso destinata ad altri usi e deve essere posizionata in modo da essere pronta all'impiego, consentendo l'effettuazione delle operazioni di varo da parte di un singolo soggetto nel minor tempo possibile. Il concessionario/gestore della struttura balneare deve garantire la manutenzione ed il controllo dell'integrità dell'unità – compresi scafo e remi – che deve essere costantemente armata ed equipaggiata ai fini dell'impiego immediato.

6.3.5 è facoltà del concessionario/gestore o del consorzio, laddove istituito ai sensi del precedente art. 5.3, posizionare a terra presso la postazione di salvataggio una moto d'acqua, con obbligo di darne preventiva comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo.

Resta comunque fermo l'obbligo, per il concessionario/gestore o per il consorzio, di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità stabilite dal presente art. 6 costituendo l'impiego della moto d'acqua soltanto un'eventuale integrazione all'unità di cui al precedente articolo 6.3.4.

Qualora sia impiegata la moto d'acqua, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) la moto d'acqua, del tipo a tre posti, dovrà essere di colore rosso e recare la scritta "**SALVATAGGIO**" su entrambi i lati;
- 2) la moto d'acqua dovrà essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio di salvataggio; a tale riguardo, non si applica l'articolo 10 comma 4 lettera d) del "Regolamento di disciplina dell'uso delle unità da diporto" citato in premessa (*divieto di navigazione entro 400 mt. dalla costa*) in caso di situazioni di soccorso/emergenza che suggeriscano la necessità di impiego della stessa, nell'attraversamento delle zone di mare destinate alla balneazione (di cui al precedente articolo 2); l'unità dovrà essere condotta percorrendo la rotta più breve per il raggiungimento della zona di operazioni, con l'adozione di ogni accorgimento dettato dalla miglior arte e perizia marinaresca atto a prevenire possibili incidenti.

A tal fine, prima e durante l'ingresso in acqua dell'unità, l'assistente bagnanti – o altra persona incaricata – avrà cura di far allontanare, anche mediante avvisi al megafono, eventuali bagnanti presenti nella zona di mare antistante lo stabilimento balneare;

- 3) il conduttore della moto d'acqua dovrà essere in possesso di patente nautica in corso di validità;
- 4) a bordo della moto d'acqua dovrà essere presente oltre al conduttore una persona abilitata al salvamento;
- 5) durante l'uscita in mare, il conduttore e la persona abilitata al salvamento dovranno indossare una cintura di salvataggio e idoneo casco protettivo;
- 6) la moto d'acqua dovrà essere dotata di una barella di salvataggio certificata, assicurata alla stessa tramite sganci rapidi e di acceleratore a graduale ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione che assicuri l'arresto automatico del motore in caso di caduta del conduttore. Quest'ultimo deve essere installato sul natante ed agganciato al conduttore; sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di *self-circling* (blocca sterzo con ritorno automatico).

Rientra nel prudente apprezzamento del concessionario/gestore o del consorzio la valutazione sulla scelta del mezzo ritenuto più idoneo ad ottimizzare la prestazione del servizio di salvamento, in funzione delle mutevoli circostanze di fatto che caratterizzano la scelta stessa (condizioni meteomarine, distanza del pericolante, caratteristiche dei luoghi, etc.).

L'assistente bagnanti/bagnino di salvataggio valuta le più opportune modalità di intervento nonché di impiego delle dotazioni a sua disposizione, in funzione del soccorso/assistenza da svolgere.

Ha, inoltre, facoltà di utilizzare le ulteriori dotazioni di salvataggio (sull'utilizzo delle quali sia stato adeguatamente addestrato) ritenute più efficaci per portare a termine il soccorso/assistenza ovvero idonee a meglio garantire la propria incolumità individuale.

In presenza di litorali rocciosi, scogliere frangiflutti, pennelli e assimilabili, sarà prudente apprezzamento del datore di lavoro, mettere a disposizione presso la postazione di salvataggio, un casco in materiale rigido - omologato per l'uso in acqua – di colore rosso, il cui impiego si raccomanda da parte dell'assistente bagnanti nel caso di intervento in acqua, in particolar modo in

presenza di condizioni meteo marine avverse, a tutela della propria salute e sicurezza.

6.3.6 l'ombrellone, se presente in postazione, dovrà essere facilmente individuabile (a tale riguardo è facoltà del concessionario/gestore riportare sulla mantovana la dicitura "SALVATAGGIO").

6.4 Qualora il fronte mare della concessione sia uguale o inferiore a 25 metri, dovrà essere posizionato, presso la postazione di salvataggio, un salvagente anulare omologato di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.

Qualora il fronte mare della concessione sia superiore a 25 metri, dovrà essere presente un salvagente anulare - conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri - ogni 25 metri o frazione di essi.

È facoltà del concessionario mantenere presso la postazione in aggiunta alle dotazioni obbligatorie citate - e non in alternativa alle stesse - un ulteriore ausilio all'assistenza bagnanti del tipo denominato "rescue tube" o "rescue can" o "rescue board".

6.5 Quando lo stato del mare è pericoloso ovvero sussistono altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione, in ogni stabilimento deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone installato in posizione ben visibile una **bandiera rossa** il cui significato deve intendersi come "*avviso di bagno a rischio o pericoloso*".

L'avviso di cui sopra dovrà essere ripetuto più volte anche per altoparlante. In tali circostanze il servizio di salvamento dovrà essere comunque assicurato.

6.6 Il concessionario/gestore, al di fuori dell'orario di apertura, dovrà issare una bandiera di colore rosso il cui significato deve intendersi, "*balneazione non sicura per assenza di servizio di salvataggio*".

6.7 I concessionari/gestori di strutture balneari e, per le spiagge libere i Comuni, dovranno segnalare la presenza, anche sospetta, di ordigni, di ostacoli subacquei e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o le unità in navigazione, alla locale Autorità Marittima, apponendo, nel contempo, appositi cartelli indicanti lo stato di pericolo. In caso di localizzazione di masse ferrose, potenzialmente riconducibili al rinvenimento di manufatti esplosivi, il concessionario/Comune interessato dovrà:

- 1) informare immediatamente la locale Autorità Marittima;
- 2) non intervenire sul presunto ordigno;
- 3) delimitare la zona;
- 4) mantenere la sorveglianza continua della zona;
- 5) fornire piena assistenza al personale che interverrà per la bonifica.

6.8 I concessionari/gestori di strutture balneari e, per le spiagge libere i Comuni, devono indicare con idonei segnali (gavitelli gialli e lampeggianti notturni), pericoli noti e rischi a carattere permanente.

6.9 È facoltà dei concessionari/gestori, o dei Comuni per le spiagge libere, organizzare, nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica e ad integrazione di quanto già previsto nel presente articolo, un servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile, munite di appositi brevetti, rilasciato dalle Associazioni all'uopo riconosciute.

Il servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile si intende la coppia conduttore – cane. Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetto di assistente ai bagnanti in corso di validità.

Resta comunque l'obbligo, per il concessionario/gestore, o per il Comune, nel caso di spiagge libere, di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità stabilite dal presente articolo e dal precedente articolo 5, costituendo l'impiego di unità cinofile un'integrazione e non una sostituzione alla suddetta regolamentazione.

L'attivazione di tale servizio deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità Marittima, nonché dovrà essere inviata comunicazione al Comune e all'A.S.L. competente per territorio, specificando località e modalità dell'attività proposta.

ART. 7- DOTAZIONI DI PRIMO SOCCORSO

7.1 Ogni concessionario/gestore deve dotarsi di una cassetta di primo soccorso che dovrà contenere:

7.1.1 - Materiale per medicazione:

- a) guanti monouso latex-free (*senza lattice*) misure varie;
- b) disinfettante a base di Clorexidina;
- c) pacchetti di garze sterili 10 x 10 cm.;
- d) rotoli di bende orlate da 5 cm e 10 cm;
- e) rotolo cerotto da 2,5 cm;
- f) confezione di cerotti medicati.

7.1.2 - Materiale per rianimazione cardio-polmonare di base BLS:

- pallone di ventilazione auto espansibile (AMBU) corredato di maschere facciali di misure pediatriche e per adulti (1-2-3-4-5);
- sistema di barriera per ventilazione bocca-bocca (tipo pocket mask);
- tre bombole individuali di ossigeno terapeutico della capacità non inferiore a litri 100 (Kg 1) oppure bombola tradizionale ricaricabile munita di riduttore di pressione completo di selettore di flusso con regolazione litri/minuto;
- mascherine per ossigeno terapia, per adulto e pediatrica.

7.1.3 - Altro materiale:

- buste di ghiaccio istantaneo monouso;
- coperta isotermica;
- forbici;
- laccio per emorragie arteriose tipo "Esmarck";
- opuscolo con le istruzioni sul modo di prestare i soccorsi in attesa del servizio "118".

È inoltre raccomandata la presenza presso ogni struttura balneare di un defibrillatore semiautomatico da utilizzarsi unicamente da parte di personale abilitato.

7.2 Il materiale di primo soccorso deve essere custodito, per l'immediato utilizzo, presso un idoneo locale, di facile accesso, adibito esclusivamente a locale di primo soccorso.

Inoltre esso deve essere opportunamente segnalato attraverso idonea cartellonistica riportante l'indicazione "locale di primo soccorso" o dicitura equivalente, prevista dalle normative vigenti.

ART. 8 - DISCIPLINA DELLA PESCA

Durante la stagione balneare nel periodo compreso tra le ore 08.00 e le ore 20.00 è vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca, nelle fasce di mare entro una distanza di 200 (duecento) metri dalle spiagge e di 100 (cento) metri dalle scogliere e coste a picco.

Tuttavia dalle ore 08.00 alle ore 10.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00, dalle estremità delle scogliere o pennelli perpendicolari alla costa è consentita la sola pesca ricreativa con canna, purché comunque non siano presenti bagnanti nel potenziale raggio d'azione dell'attrezzo da pesca e la canna sia impiegata all'esterno della scogliera/pennello, rivolta verso il largo.

ART. 9 – PESCA SUBACQUEA

9.1 La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 128bis, 129, 130 e 131 del D.P.R. 02.10.1968, n. 1639 (*Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima*) e successive modifiche ed integrazioni.

È SEMPRE VIETATA:

- a) nella fascia di mare riservata alla balneazione;
- b) entro 500 (cinquecento) metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;
- c) nelle altre zone di mare vietate alla balneazione, di cui al precedente articolo 4;
- d) dal tramonto al sorgere del sole;
- e) a distanza inferiore a 100 (cento) metri da navi ancorate fuori dai porti;
- f) a distanza inferiore a 100 (cento) metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
- g) negli specchi acquei dei porti.

È SEMPRE VIETATO attraversare zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica ovvero con arpione o fiocina priva di protezione o custodia atta ad eliminarne la capacità offensiva specifica.

9.2 È fatto obbligo a chiunque eserciti la pesca subacquea di segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo (bandiera rossa con banda trasversale bianca). Ogni subacqueo deve operare solo entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale o della barca di appoggio, nonché secondo le modalità indicate dall'art. 3.1 della presente ordinanza e dagli articoli 41 e 42 del "Regolamento di disciplina dell'uso dei natanti da diporto" citato in premessa.

ART. 10 – DEROGHE

Per casi specifici e determinati, giustificati dall'obiettivo sussistenza di circostanze atipiche, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo potrà concedere su specifica, motivata e documentata richiesta del soggetto interessato deroghe a quanto disciplinato dalla presente Ordinanza.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni relative ai limiti di navigazione dei natanti, delle moto d'acqua, alle caratteristiche dei corridoi di lancio, alla navigazione delle tavole sospinte dal moto ondoso (surf, bodysurf ecc.), all'attività di sci nautico ed alle ulteriori prescrizioni relative alle attività subacquee sono contenute nel "Regolamento di disciplina dei natanti da diporto" approvato con Ordinanza n. 32/2022 del 12.05.2022, pubblicato sul sito istituzionale:

www.guardiacostiera.gov.it/sanremo/pages/ordinanze.aspx

o accessibile tramite il seguente QR Code:



La presente ordinanza deve essere esposta dai concessionari di strutture balneari (stabilimenti, spiagge libere attrezzate, solarium o altri insediamenti balneari sul demanio marittimo ed in diretta comunicazione con il mare) in luogo visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo (www.guardiacostiera.gov.it/sanremo/ordinanze), nonché all'albo degli Uffici Marittimi del Circondario Marittimo ed agli albi dei Comuni rivieraschi.

ART. 12 – SANZIONI

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 171/2005 e s.m.i. e dell'articolo 673 del Codice Penale. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, la quale abroga e sostituisce l'Ordinanza n. 20/2018 in data 10.05.2018.

Sanremo, 16 maggio 2022

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Carmela D'ABRONZO

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI
SANREMO
Guardia Costiera**

La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire all'Ufficio in intestazione (anche via e-mail: ucsanremo@mit.gov.it o via p.e.c.: cp-sanremo@pec.mit.gov.it) a cura dei concessionari/gestori di stabilimenti balneari e/o spiagge libere attrezzate, comunque da chiunque sia tenuto a istituire o intenda istituire il servizio di salvataggio conformemente a quanto stabilito dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo, entro la data di apertura al pubblico della struttura balneare. Una nuova scheda dovrà nuovamente essere inviata nel caso in cui i dati relativi ai soggetti che effettuano la sorveglianza cambino nel corso della stagione balneare.

Stabilimento balneare/spiaggia libera denominato _____ località _____

QUADRO A	Generalità del titolare/gestore (o del legale rappresentante se trattasi di società)
	Sig. _____
	Nato a _____ il _____ e residente a _____ (__)
	In Via/Piazza _____ n° _____
	Denominazione dello stabilimento balneare: _____
	Colorazione degli ombrelloni: _____
	Recapito telefonico di rete fissa del concessionario/gestore: _____
	Recapito telefonico di rete mobile del concessionario/gestore: _____

QUADRO B	Generalità dell'assistente bagnanti
	Sig. _____
	Nato a _____ il _____ e residente a _____ (__)
	In Via/Piazza _____ n° _____
	Brevetto rilasciato da: _____ in data _____
	Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti: _____
	Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti: _____
	Parte da compilare qualora operino più assistenti bagnanti:
	1. Sig. _____
	Nato a _____ il _____ e residente a _____ (__)
	In Via/Piazza _____ n° _____
	Brevetto rilasciato da: _____ in data _____
	Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti: _____
	Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti: _____
2. Sig. _____	
Nato a _____ il _____ e residente a _____ (__)	
In Via/Piazza _____ n° _____	
Brevetto rilasciato da: _____ in data _____	
Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti: _____	
Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti: _____	

Firma del titolare/gestore/legale rappresentante

Firma dell'/gli assistente/i bagnanti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SANREMO

Guardia Costiera

SCHEDE DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI – ANNO _____

STRUTTURA BALNEARE					
LOCALITA'					
COMUNE					
DATA					
ORA					
LUOGO INTERVENTO		☐ Spiaggia ☐ Mare – distanza battigia metri ☐ Scogliera			
STATO DEL TEMPO		☐ BUONO ☐ CATTIVO ☐ VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO ☐ VARIABILE TENDENTE AL PEGGIORAMENTO			
STATO DEL MARE		☐ CALMO ☐ POCO MOSSO ☐ MOSSO ☐ AGITATO			
RESIDENZA ASSISTITO		INIZIALI COGNOME		INIZIALI NOME	
Comune					
Stato se straniero					
SESSO ETA'					
M F 					
CAUSA INCIDENTE		☐ DOLORE ALL'ADDOME			
☐ TRAUMA (PARTE DEL CORPO)		☐ MEDUSA			
☐ ANNEGAMENTO		☐ PUNTURA DI PESCE			
☐ SVENIMENTO		☐ PUNTURA DI INSETTO			
☐ CONGESTIONE		☐ VOMITO			
☐ FERITA DA TAGLIO		☐ CRISI DI PANICO			
☐ DOLORE AL TORACE		☐ EMORRAGIA			
☐ MAL DI TESTA		☐ CONVULSIONI			
		☐ ALTRO			
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO		☐ GUARDIA COSTIERA			
ALLERTATA		☐ 118			
		☐ ALTRO (specificare:)			
ANNOTAZIONI					
Nome assistente bagnanti compilatore					